

- di fornire all'organo collegiale di amministrazione un flusso continuo di informazioni sull'effettivo andamento della gestione ;
- la mancata definizione del prezzo di cessione della partecipazione CMF (Cartiere Miliani Fabriano), che aveva determinato uno specifico accantonamento in bilancio per fronteggiare la necessità di un'eventuale restituzione di parte del prezzo versato dall'acquirente;
 - il persistere di un gravoso contenzioso in materia di lavoro;
 - la necessità di una delimitazione, con conseguente separazione contabile, tra le attività industriali da esercitare in regime di esclusiva e quelle "market oriented", come prescritto dalla normativa europea sulla concorrenza e come richiesto dalla Commissione U.E., nonché dal citato art. 11, comma 5, del d. lgs. 116/99;
 - la razionalizzazione del sistema di fissazione dei prezzi, tuttora affidato ad un organismo analogo alla soppressa Commissione prezzi, inficiato da un non oggettivo ancoraggio al mercato, trattandosi di prodotti in gran parte realizzati in regime di privativa.

Si forniscono, di seguito, notizie di sintesi sullo stato delle singole questioni sollevate nel corso della precedente relazione, salvo specifici approfondimenti su singoli punti che presentano profili di attualità, e che verranno trattati nella sede propria dell'attività di valutazione della gestione.

a) Razionalizzazione attività produttiva

La concentrazione dell'attività produttiva in un unico sito è ancora di là da venire, in quanto il nuovo stabilimento, che avrebbe dovuto accogliere le varie sezioni in cui l'attività in parola si articola, trovasi tuttavia nella fase iniziale della costruzione, a causa sia del contenzioso che si è acceso riguardo agli atti di gara,

risolto soltanto nel corso del 2003, con sentenza definitiva del Consiglio di Stato, sia dal ritrovamento di reperti archeologici, che hanno determinato una stasi dei lavori.

Su tale situazione si è peraltro innestata, a complicare le cose, la questione della *"retrocessione"* della sede di Piazza Verdi allo Stato, in un primo tempo individuata da un decreto dell'Agenzia del Demanio come bene dello Stato, dato in uso gratuito all'Istituto, ai sensi della legge n. 401/2001, e successivamente – a seguito dell'impugnativa al TAR da parte dell'Istituto, proposta anche sulla base delle osservazioni formulate dal Magistrato delegato al controllo, del decreto stesso, per assenza dei presupposti di legge, stante l'avvenuto trasferimento in proprietà dello stabile all'ex e.p.c. Poligrafico dello Stato e permanendo il carattere della strumentalità dello stesso all'attività produttiva, in buona parte tuttora ubicata nello stabile medesimo – oggetto di una specifica norma di legge (art. 3 d.l. n. 106 del 17/6/2005, convertito in L. n.156/2005) che ne dispone il trasferimento *"in proprietà"* allo Stato, senza la previsione di alcun indennizzo. Al riguardo, la Corte deve osservare che, pur prevedendo il d.l. *"il temporaneo utilizzo del bene da parte dell'attuale usuario ... a titolo gratuito, con le modalità e la durata stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Demanio"* appare evidente che la finalizzazione del disposto legislativo al *"soddisfacimento di esigenze connesse alla valorizzazione del patrimonio pubblico"* non appare suscettibile di essere perseguita fino a quando durerà – ossia almeno tre, quattro anni, secondo stime prudenziali – l'attuale situazione di intrasferibilità degli impianti per la produzione della carte valori nel nuovo stabilimento di via Salaria.

b) SAP

Secondo assicurazioni fornite dalla Direzione Generale, il SAP, pur se con qualche residua difficoltà di adattamento sembra aver

conseguito un buon grado di efficienza gestionale, man mano che gli addetti acquisiscono familiarità con le complesse procedure che caratterizzano il "*sistema informatico*". Persiste tuttavia l'esigenza di acquisire prestazioni di servizio all'esterno per far fronte a nuove e più evolute necessità aziendali (bollini farmaceutici, CIE, vendite tramite internet, ecc.), che nel biennio di riferimento hanno comportato un costo, rispettivamente, di € 254.000,00 nel 2003 e di € 490.000,00 nel 2004.

c) Controllo di gestione

Nonostante gli studi effettuati da consulenti interni all'uopo attivati, un controllo di gestione in grado di fornire un flusso informativo al Consiglio di amministrazione sull'andamento gestionale non risulta essere stato ancora messo a punto. Non è stata, infatti, portata ad attuazione la più volte promessa "*attività di reporting*", con cadenza almeno trimestrale, pur se, da parte sia del Presidente che del Direttore Generale, sono state fornite, su richiesta dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione, diffuse informazioni sulle maggiori problematiche aziendali del momento.

L'esigenza di una regolare attività di "*reporting*" va, pertanto, ancora una volta segnalata, non solo per assicurare ordinaria azione di informazione nei confronti dell'organo collegiale, cui compete l'attività di indirizzo strategico, ma anche al fine di consentire allo stesso di svolgere quell'attività di controllo "*ex post*" richiesta dall'ampia delega di poteri, disposta in base all'art. 2389 c.c., in favore del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore Generale.

d) Cessione partecipazione CMF

La definizione in via transattiva della annosa questione legata alla cessione della partecipazione I.P.Z.S. in CMF è intervenuta, pur tra

notevoli difficoltà, anche di carattere giudiziario, nel corso del 2004.

Al riguardo, occorre ricordare che la cessione del pacchetto azionario detenuto dal IPZS, sin dal 1980, nelle Cartiere Miliani di Fabriano alla Società Cartiere Fedrigoni & C. S.p.A., operatore leader nel settore cartario, era stata concordata con la sottoscrizione di un contratto di compravendita tra il soggetto venditore - I.P.Z.S. - e il soggetto acquirente - Cartiere Fedrigoni S.p.A. - in data 21 dicembre 2001.

In data 21 marzo 2002, aveva luogo il formale trasferimento a Fedrigoni, per gli effetti di cui al contratto, delle azioni CMF già di proprietà di I.P.Z.S. (closing) a fronte del versamento da parte di Cartiere Fedrigoni S.p.A. di un prezzo provvisorio di lire 76.500.000.000 (settantaseimiliardicinquacentomilioni), pari ad euro 39.508.952,78.

In base all'art. 4 del contratto, Fedrigoni e I.P.Z.S. si impegnavano, peraltro, ad addivenire, successivamente al "closing" e in contraddittorio tra loro, alla determinazione del prezzo definitivo della compravendita delle azioni, provvedendo di conseguenza all'adeguamento (in aumento o in diminuzione) del prezzo provvisorio già corrisposto dall'acquirente. L'adeguamento doveva essere operato sulla base di taluni parametri, tra i quali, il principale era costituito dall'eventuale differenza tra le variazioni del patrimonio netto di CMF, così come risultante dalla situazione patrimoniale consolidata - proforma - della medesima CMF e dalle società rientranti nel perimetro di cessione, alla data del 31/12/2001, e quello risultante da analoga situazione patrimoniale al 31/12/2000; quest'ultima già definita e accettata dall'acquirente in esito alla "due diligence" da essa stessa effettuata d'intesa con I.P.Z.S..

In sede di determinazione del prezzo definitivo sorgevano alcune contestazioni circa l'entità del patrimonio netto, determinato da parte acquirente, alla data del 31/12/2001, in euro 15 milioni, a fronte di un patrimonio netto, alla data del 31/12/2000, preventivamente definito tra le parti, ai sensi di contratto, di euro 31,4 milioni. Da ciò sarebbe conseguito, secondo l'acquirente, in forza di contratto, un conguaglio, in suo favore, di euro 17,5 milioni.

Il conseguente scambio epistolare e gli incontri tenutisi non sortivano l'effetto di comporre il contenzioso insorto, di talché l'allora Presidente pro tempore, nominava due consulenti, i quali dopo aver esaminato la vicenda nel suo complesso, avuto anche riguardo ai dubbi insorti relativamente alla correttezza della procedura di dismissione adottata dai precedenti vertici dell'Istituto, concludevano nel senso che *"la congruità del prezzo esclude che in occasione della cessione, comunque avvenuta e nei confronti di chiunque effettuata, la società venditrice abbia subito un danno, e diviene pertanto assorbente rispetto ad ogni eventuale censura"*⁴. Successivamente, con ulteriore nota del 16/12/2003, avuto riguardo alle rettifiche proposte dall'acquirente e a quelle risultanti dalla disamina congiunta dalle rispettive società di revisione (implicanti il versamento di un conguaglio, in favore del venditore, di 5,9 milioni di euro), osservava che *"la parte quantitativamente più consistente delle rettifiche in discussione attiene a questioni valutative in larga misura dipendenti da giudizi discrezionali, legati tra l'altro e pertanto a piani aziendali scarsamente suscettibili di essere risolte su di un piano di stretta tecnica ragionieristica"*⁵.

⁴ Cfr. parere reso in data 11/11/2003

⁵ Acquisito al prot. Ricezioni Segreteria di Presidenza I.P.Z.S.
n. 691 del 16/12/2003

Verosimilmente è per tale ultimo motivo che le parti – I.P.Z.S. e Fedrigoni – non pervenivano ad alcuna determinazione concordata. In data 12 febbraio 2004, e cioè a pochi giorni dall'Assemblea che ha rinnovato il Consiglio di amministrazione della Società per le dimissioni della maggioranza dei suoi componenti il Presidente dell'I.P.Z.S. conveniva in giudizio le Cartiere Fedrigoni & C. S.p.A., richiedendo:

- 1) la declaratoria di nullità o inefficacia di alcune clausole contrattuali riguardanti la determinazione del prezzo definitivo, di due delle clausole di manleva, nonché quella di deferimento ad arbitraggio, vincolante, e non modificabile, della determinazione del prezzo (definitivo);
- 2) per l'effetto, la dichiarazione che nulla era dovuto da parte venditrice a quella acquirente;
- 3) la determinazione del miglior prezzo definitivo.

Antecedentemente all'avvio dell'azione giudiziaria, sempre il Presidente dell'I.P.Z.S. inviava, in data 12 dicembre 2003, al Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro e, per conoscenza, al Magistrato delegato al controllo, una nota nella quale segnalava numerose e gravi anomalie di cui sarebbe stato inficiato il procedimento di cessione di CMF: dalla illegittima procedura seguita per la conclusione del contratto, alla difformità dell'atto effettivamente sottoscritto rispetto a quello sottoposto all'organo di amministrazione e da questo autorizzato; da dubbi circa la validità del contratto, ai possibili danni patrimoniali correlati. La delicatezza delle questioni sollevate, a prescindere dalla loro fondatezza o meno e la concomitante situazione di disagio in cui versava l'Istituto, oramai da alcuni mesi a causa delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza degli amministratori, inducevano il Magistrato delegato al controllo a chiedere, al Ministero azionista, più

esaurienti elementi di informazioni e le proprie valutazioni in merito alle problematiche sollevate dal Presidente dell'Istituto.

Con nota interlocutoria del 2 febbraio 2004, il Dipartimento del Tesoro, nel far presente che le questioni segnalate erano all'attenzione degli uffici competenti, rinviava ad una successiva informativa, mai pervenuta, all'esito degli accertamenti che sarebbero stati effettuati e agli elementi di conoscenza che il medesimo Istituto avrebbe fornito al Dicastero. Con lettera del 16 febbraio 2004, il Presidente dell'I.P.Z.S., trasmetteva quindi copia dell'atto di citazione proposto, in data 19 febbraio 2004, nei confronti della Fedrigoni & C. S.p.A., alla Procura Regionale della Corte dei conti per il Lazio e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Faceva quindi seguito un'ulteriore nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – in data 23 febbraio 2004, indirizzata al nuovo Presidente dell'I.P.Z.S., nel frattempo insediatosi a seguito del sopramenzionato rinnovo dell'organo di amministrazione, e, per conoscenza, al Presidente del Collegio sindacale e al Magistrato delegato al controllo. In detta nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze esprimeva l'avviso che la questione sollevata dal cessato Presidente dell'Istituto dovesse essere esaminata prioritariamente dal Consiglio di Amministrazione della Società *"al fine di valutare tutti gli aspetti della vicenda e prendere eventuali iniziative nell'interesse della Società"*.

La vicenda veniva quindi sottoposta a riesame, da parte del nuovo Consiglio di amministrazione, con l'ausilio di nuovi consulenti esterni, i quali rilevavano profili di erroneità dell'atto di citazione.

Conseguentemente, la società procedeva, nel mese di marzo 2004, a notificare atto di rinuncia al preesistente giudizio e, contestualmente, notificava, all'acquirente, atto introduttivo di un nuovo giudizio, con un diverso *"petitum"*, sintetizzabile nella

richiesta di accertamento, da parte del giudice, della illegittimità e infondatezza delle pretese di parte acquirente.

La controparte si costituiva anche nel nuovo giudizio, formulando domanda riconvenzionale, volta ad ottenere il pagamento di complessivi € 10.926.266,15 per i "*claims*" determinabili o di quella maggiore o minore che fosse risultata dovuta in corso di causa; per i claims non determinabili, la condanna generica e riserva di quantificazione in altro, separato giudizio.

In prosieguo, le parti pervenivano, infine, ad un accordo transattivo, perfezionato nel settembre 2004, i cui termini essenziali possono così sintetizzarsi:

- pagamento, in favore dell' Istituto venditore, della maggior somma di euro 4.150.000,00, a titolo di variazione del prezzo;
- quantificazione dei "*claims*" (manleve) in € 7.500.000,00 che, al netto dei fondi specifici già esistenti e accantonati nel bilancio CMF pari a € 3.450.000,00, si sono ridotti a € 4.050.000,00;
- versamento della somma relativa ai "*claims*", da I.P.Z.S. direttamente a CMF, e della variazione di prezzo, da Fedrigoni a IPZS, contestualmente all'accettazione della proposta transattiva, avvenuta attraverso uno scambio di note tra le parti.

Conclusivamente, la vicenda si è chiusa praticamente senza esborso alcuno da parte di entrambi i soggetti, fatto salvo un marginale differenziale di € 100.000,00 in favore di I.P.Z.S. S.p.A..

A margine della vicenda si osserva che, in sede di audizione di uno dei nuovi consulenti designati dal nuovo Consiglio è stata anche adombrata una possibile azione di responsabilità nei confronti dell'ex Presidente, ancorché la relativa decisione venisse ritenuta bisognosa di ulteriori approfondimenti, e, sino ad oggi, non coltivata.

Invero, la richiesta di nullità di alcune clausole essenziali dell'atto di compravendita poteva esporre al rischio di possibili iniziative di

controparte volte ad inficiare l'intero contratto. La vicenda, quale innanzi succintamente esposta, lascia molti quesiti privi di risposta. Al riguardo, si fa riserva di ulteriore informativa al Parlamento all'esito delle iniziative all'uopo eventualmente avviate in sede giudiziaria.

2. QUADRO NORMATIVO

Per una migliore comprensione delle osservazioni che verranno di seguito formulate, converrà riassumere brevemente le principali norme da cui trae origine e sulla cui base, tuttora, opera l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

Costituito con Legge 6 dicembre 1928, n. 2744, l'Ente venne, poi, riordinato con Legge 13 luglio 1966, n. 559, il cui regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'art. 24, 1° comma, con DPR 24 luglio 1967, n. 806, reca per l'appunto *"Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato"*.

Successivamente, con legge 20 aprile 1978, n. 154, venne costituita, nell'ambito dell'Istituto, la *"Sezione Zecca"*. L'Ente assumeva così la denominazione, mantenuta attualmente, di *"Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato"*. Con DM Tesoro 8 agosto 1979, emanato in forza dell'art. 4, 1° comma, della citata legge n. 154, è stato adottato il Regolamento di attuazione della legge medesima. La legge 8 agosto 1980, n. 480, autorizzava l'Ente ad acquistare, dall'INA e dalle Assicurazioni d'Italia S.p.A., azioni della Cartiere Miliani - Fabriano S.p.A., sino alla concorrenza del 95% del capitale sociale.

La legge 11 luglio 1988, n. 266, confermava per i cinque enti in essa contemplati, fra cui l'I.P.Z.S., che lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente continuava ad essere disciplinato dai rispettivi ordinamenti. La legge si segnala all'attenzione, in quanto affermava (art. 1, 2° comma), sia pure incidentalmente, ma con indubbio valore d'interpretazione autentica della disciplina legale al tempo vigente, confermata dalla giurisprudenza successiva formatasi sul punto, la natura di ente pubblico economico dell'I.P.Z.S., dirimendo così la *"vexata"*

questio”, insorta a livello di competenza giurisdizionale, circa le controversie di lavoro tra ente e personale dipendente.

La legge 27 ottobre 1995, n. 437, di conversione, con modifiche, del D.L. 28 agosto 1995, n. 361 (art. 6) nel delegificare parzialmente, alcune disposizioni della richiamata legge n. 559/1966, quadruplicava i limiti (di cui agli artt. 13, 14 e 15) relativi ai poteri di spesa degli organi dell’Ente, affidando ad un DPCM il loro aggiornamento, con cadenza triennale e, a modifica dell’art. 10, ad un Decreto del Ministro del Tesoro la rideterminazione della composizione e delle attribuzioni degli organi di amministrazione dell’Ente.

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, (Legge Finanziaria 1998), disponeva infine, all’art. 55 comma 3, la trasformazione dell’Ente in società per azioni. La trasformazione peraltro non veniva attuata, tanto che si assisteva all’emanazione del decreto legislativo 21/4/1999, n. 116, adottato in base alla delega di cui agli articoli 11, comma 1, lett. B) e 14 comma 1, lett. B) della legge 15 marzo 1997, n. 59, che disponeva un nuovo *“Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, ...”*. L’art. 1 del citato provvedimento delegato, al fine di rimuovere gli ostacoli che avevano impedito l’attuazione della precedente disposizione – in primo luogo, il persistere di una situazione gestionale e finanziaria gravemente deteriorata – stabiliva che il mutamento della configurazione della persona giuridica pubblica in S.p.A., avvenisse previa verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e previa approvazione di un piano d’impresa, da parte del Ministro vigilante, entro il 31 dicembre 2001. A tal fine, con la successiva legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 22) veniva disposta la concessione all’Ente di un contributo ventennale di 80 miliardi di lire annui, per un totale di 1600 miliardi di lire.

Con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 154), è stato poi stabilito che il contributo ventennale di cui sopra doveva considerarsi incremento del fondo di dotazione dell'Ente.

Successivamente è intervenuta, a definizione di un procedimento di infrazione, la decisione n. C (2001) 1177 del 25 aprile 2001, con la quale la Commissione Europea ha affermato la natura di aiuto di Stato del contributo predetto; aiuto peraltro definito compatibile con il trattato U.E., a condizione del totale rispetto del programma di ristrutturazione finanziaria dell'Ente, nel frattempo presentato dallo Stato italiano.

Al fine di dare attuazione al piano di ristrutturazione, è quindi intervenuta la delibera CIPE n. 59, del 2 agosto 2002, adottata ai sensi del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 352, con la quale il Comitato stesso ha disposto la trasformazione dell'Ente in società per azioni, con effetto dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale⁶.

Infine, la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), ha ridotto, a far data dal 1° gennaio 2003, l'ammontare delle residue rate di mutuo: dagli iniziali 80 miliardi di lire, pari a 41,3 milioni di euro, a 32,8 milioni di euro.

⁶ Di tale provvedimento, con talune notazioni critiche, è stata fatta ampia illustrazione nella precedente relazione, cui si rinvia per quanto necessario

3. LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ PER AZIONI

Già in occasione del referto relativo al biennio 2001/2002, sulla trasformazione dell'Ente in società per azioni sono state espresse alcune perplessità in ordine alla procedura adottata e al fatto che la stessa fosse stata portata a compimento senza che alcun cenno fosse effettuato, nell'ambito di essa, all'esigenza dell'adozione di un atto concessorio, o convenzionale, che costituisse titolo legittimante e, al tempo stesso, regolatorio delle attività svolte dal neo-istituito soggetto societario, in continuazione di quelle già svolte in regime di riserva dal cessato ente pubblico.

L'argomento merita di essere ripreso nella presente relazione, atteso che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 4 agosto 2003, sono state approvate le *"Nuove istruzioni per la disciplina: dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali; delle ordinazioni consegne, distribuzione e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A."*.

Occorre al riguardo chiarire, a mente anche dei riferimenti al mercato, contenuti nei piani industriali che via via si sono succeduti, se quella del Poligrafico dello Stato debba essere considerata una privatizzazione di carattere meramente formale, ovvero di natura sostanziale. Nel primo caso, saremmo in presenza ancora di una articolazione della pubblica amministrazione centrale, ancorché operante in regime di diritto privato, sotto forma di S.p.A.; nel secondo caso, si intravederebbe, invece, un chiaro riferimento, sia pure in una prospettiva di medio periodo, al collocamento sul mercato di partecipazioni detenute dallo Stato.

Com'è noto, le origini del fenomeno delle cc.dd. privatizzazioni risalgono al D.L. 5 dicembre 1991, n. 386, convertito nella legge n. 35/1992. La disciplina è stata successivamente ridisegnata dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge n. 359/1992; disposizioni, appunto, in base alle quali si è proceduto, in una prima fase, alla trasformazione in S.p.A. di alcuni enti pubblici economici di maggiore importanza nel complesso sistema delle partecipazioni statali (IRI, ENI, ENEL, INA), le cui azioni sono state successivamente collocate, in tutto o in parte, sul mercato.

Circa la natura delle società "*privatizzate*", l'originario contrasto tra i fautori della tesi privatistica e quelli della tesi pubblicistica sembra essersi definitivamente composto sotto la spinta della giurisprudenza costituzionale (sentenza 28 dicembre 1993, n. 466 e 19 dicembre 2003, n. 363) e amministrativa, nel senso del prevalere di una tesi intermedia, che, almeno fino al persistere del possesso azionario da parte dello Stato in misura pari o superiore al 50%, ovvero di una sua influenza dominante ritiene trattarsi di società di diritto speciale: in sintesi, società operanti, sì, in regime di diritto comune, ma soggette a una serie di obblighi in conseguenza del dominio pubblico cui sono sottoposte; "*in primis*", quello del rispetto del regime pubblicistico per gli appalti (di beni e servizi) sopra la soglia comunitaria. Sotto tale ultimo profilo le S.p.A. derivanti dalla trasformazione di enti pubblici economici si presentano ancora come enti pubblici, con conseguente soggezione dei relativi atti alla disciplina pubblicistica di derivazione comunitaria.

Per vero, negli anni recenti, l'originaria dicotomia tra società per azioni ed enti pubblici è andata perdendo di significato, visto il crescente ricorso allo strumento societario per il perseguimento di interessi pubblici; di talché, anche a livello comunitario, si è affermata una nozione sostanziale d'impresa pubblica.

In tale contesto, la trasformazione in S.p.A., nel permanere del controllo della Corte dei Conti in base alla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 466/93, costituisce la soluzione prescelta dal legislatore per assicurare, da un lato, l'economicità, dall'altro, la trasparenza della gestione, trattandosi pur sempre dell'utilizzazione di risorse pubbliche secondo criteri aziendalistici. A tale impostazione è seguita l'introduzione nel nostro ordinamento, in forza del recepimento di disposizioni comunitarie, della figura "*dell'organismo di diritto pubblico*", i cui elementi qualificanti travalicano la semplice evidenza pubblica, per acquisire carattere sostanziale.

Sintetizzando, a livello nazionale si assiste ad un processo, già estremamente evoluto, di "*neutralizzazione della forma societaria*", nel senso che quest'ultima non qualifica le finalità che con essa si vogliono perseguire, che sono, invece, determinate "*aliunde*".

Il processo di "*neutralizzazione*" ha subito un significativo ampliamento con i più recenti interventi legislativi, coinvolgendo non solo la causa del contratto, ma, anche, profili riguardanti il momento funzionale ed organizzativo.

Il livello di attrazione nella sfera pubblicistica dipende dal regime giuridico a cui sono sottoposte le società scaturenti da processi di privatizzazione formale, come si evince chiaramente dalle numerose sentenze del giudice amministrativo che ha più volte ribadito, fra l'altro, l'obbligo per tali soggetti societari di adottare le procedure di evidenza pubblica, in assenza di una normativa specifica, anche per gli appalti sotto soglia⁷.

⁷ C.d.S. V, 1° aprile 2000, n. 2078; C.d.S. VI, 4 aprile 2000, n. 1948; C.d.S. VI, 1° aprile 2000, n. 1885

La tesi della privatizzazione esclusivamente di carattere "formale" sembra essere quella che meglio di ogni altra consente di dare una lettura congruente del processo di trasformazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, benché lo stesso - operato, come si è avuto occasione di ricordare, in base alla normativa del 1992, nonostante la vigenza di uno specifico provvedimento che lo riguardava (d. lgs. 116/199) - facesse opinare diversamente atteso il richiamo, nella delibera CIPE di trasformazione, in data 2 agosto 2002, n. 59, dell'art. 18 del d.l. 333/1992.

Stante quest'ultima disposizione, resta da soffermarsi sulla "vexata quaestio", accennata nella precedente relazione al Parlamento, della necessità o meno di uno strumento giuridico (concessorio o convenzionale), che ponga in relazione tra loro lo Stato e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato non secondo criteri empirici ed occasionali.

Nel descritto solco giuridico sembra collocarsi anche il già citato DM 4 agosto 2003, recante le nuove istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni consegne, distribuzioni e dei rapporti con la Società.

Si tratta di qualcosa di più di un capitolato d'oneri e qualcosa di meno di uno strumento concessorio o convenzionale. Nei "considerando" del provvedimento, si dà espressamente conto dell'avvenuta trasformazione dell'Ente in società per azioni e dei motivi posti alla base della sua adozione nei termini che seguono: *"Considerato che si rende pertanto necessario aggiornare, alla luce del mutato assetto normativo nonché della trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, la disciplina riguardante i servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto e*